UNIONE ITALIANA LAVORATORI METALMECCANICI

PILLOLE DI SICUREZZA

DECRETO RIAPERTURE

RITORNANO LE REGIONI "GIALLE"

- dal 1° maggio al 31 luglio 2021 **continueranno ad applicarsi le misure contenute nel Dpcm 2 marzo 2021**
- dal 26 aprile 2021 **tornano sia le regioni "gialle" che quelle "bianche"**, saranno quindi possibili gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano in tali zone.
- "**Freno di emergenza**": rimane la previsione del passaggio in "zona rossa" per le regioni o province autonome nelle quali l'**incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti**, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.
- dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano **possono introdurre "zone rosse", nonché ulteriori misure più restrittive**:
  - ✓ nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
  - ✓ nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

SPOSTAMENTI

UNA "CERTIFICAZIONE VERDE" PER GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI ROSSE E ARANCIONI

"Certificazioni verdi": consentiranno gli spostamenti **in entrata e in uscita** dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in **zona arancione o rossa**

Il "Certificato verde" è una certificazione comprovante lo stato di **avvenuta vaccinazione** contro il SARS-CoV-2 o **guarigione dall'infezione** da SARS-CoV-2, ovvero **l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo** al virus SARS-CoV-2.

Caratteristiche	
a) **avvenuta vaccinazione** anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo	- validità di sei mesi; - rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell'interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo; - reca l'indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato; - contestualmente al rilascio, la struttura sanitaria provvede a rendere disponibile la certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.
b) **avvenuta guarigione** da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto	- validità di sei mesi; - rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta; - è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato; - la certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2; - le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
c) **effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo** al virus SARS-CoV-2.	- validità di 48 ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test antigenici rapidi o molecolari, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Richiesta di certificazione di avvenuta vaccinazione: chi ha **già completato il ciclo** di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto, **ma non ha ricevuto alcuna forma di certificazione** al momento della somministrazione del vaccino, **può richiederla alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario** ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.

Riconoscimento delle "certificazioni verdi" rilasciate da altri Stati

- ✓ Le certificazioni verdi **rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'UE** sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto.
- ✓ Le certificazioni rilasciate in uno **Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'UE e validate da uno Stato membro dell'Unione**, sono riconosciute come equivalenti a quelle sopra descritte e valide ai fini del presente decreto.

*NB: i **"Certificati verdi"** saranno applicabili in ambito nazionale fino all'entrata in vigore dei Certificati verdi europei.*

- ✓ ***Sono, in ogni caso, consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute ed è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione (Articolo 2, comma 1, Dpcm 2 marzo 2021)***

SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DELLE ZONE COLORATE

dal 1° maggio al 15 giugno 2021, **nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione**, è consentito lo **spostamento verso una sola abitazione privata abitata**, **una volta al giorno**, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e **nel limite di quattro persone ulteriori** rispetto a quelle ivi già conviventi (oltre ai minorenni e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi):

nelle **zone rosse** tali spostamenti **non sono consentiti**.

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

ATTIVITA' IN PRESENZA ASSICURATA

- Attività in presenza per almeno per il 50%o della popolazione studentesca. Per:
  - ✓ scuola dell'infanzia,
  - ✓ scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
  - ✓ scuola secondaria di secondo grado
- **dal 26 aprile su tutto il territorio nazionale** e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021

- ✓ *Provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci non possono derogare alla disposizione se non in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus o di sue varianti nella popolazione scolastica.*

- Le **istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado** adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica affinché sia garantita l'attività didattica in presenza:
  - ✓ nelle **zone rosse**: ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca;
  - ✓ nelle **zone gialle** e **arancioni**: ad almeno il 60% e fino al 100% della popolazione studentesca.
- La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

Nella zona rossa resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza:

- ✓ qualora sia necessario l'uso di laboratori;
- ✓ per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

UNIVERITA' E AFAM

- **Università: le attività didattiche e curriculari**
- Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021:
  - ✓ **nelle zone gialla e arancione**: **sono svolte prioritariamente in presenza**, secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza;
  - ✓ **nella zona rossa**: i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari possono prevederle in presenza per gli **insegnamenti relativi al primo anno** dei corsi di studio ovvero se **rivolte a classi con ridotto numero di studenti**.

Università: esami e lauree

Sull'intero territorio nazionale, salva diversa valutazione delle università, i citati piani devono prevedere lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.

Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica

Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni previste per le università, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza

RIAPERTURE IN "ZONA GIALLA"

Tipologia attività	*Data riapertura*	*Disposizioni*
Ristorazione con consumo al tavolo	all'aperto dal 26 aprile	• Consentite **esclusivamente all'aperto, anche a cena**, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti; • Nel rispetto delle modalità previste dai Dpcm, dai protocolli e dalle linee guida; • Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
	al chiuso dal 1° giugno	• Consentita dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri; • Nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dai Dpcm e dai protocolli e linee guida
	Sempre consentiti	• Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Spettacoli aperti al pubblico in teatri, sale da concerto, cinema, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto	Dal 26 aprile	• Sono svolti **esclusivamente con posti a sedere preassegnat**i e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di **almeno un metro** sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale;

		• Capienza consentita **non superiore al 50% di quella massima autorizzat**a e il numero massimo di spettatori **non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi**, per ogni singola sala; • Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti; • Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni sopra esposte.
Eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP, riguardanti sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali	Dal 1° giugno	• La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso; • Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida, che, con riferimento a particolari eventi, possono prevedere che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso del "certificato verde"; • Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni stabilite le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico; • In relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal CTS, sulla base di linee guida adottate dalla Conferenza delle Regioni o delle Province autonome per gli spettacoli all'aperto o dall'autorità delegata in materia di sport, che, in relazione a specifici eventi o competizioni può anche stabilire, di concerto con il Ministro della salute, una data diversa dal 1° giugno.

Piscine all'aperto	Dal 15 maggio	• Consentita l'attività in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal CTS
Palestre	Dal 1° giugno	• Consentita l'attività in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Reg. e delle Prov. autonome sulla base dei criteri definiti dal CTS
Attività sportive anche di squadra e di contatto.	Dal 26 aprile	• **Consentita l'attività all'aperto**, nel rispetto delle linee guida vigenti • È **interdetto l'uso di spogliatoi** se non diversamente stabilito dai Dpcm
Esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati; centri commerciali; gallerie commerciali; parchi commerciali; altre strutture ad essi assimilabili.	Dal 15 maggio	• Riapertura nei giorni festivi e prefestivi; • Nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dai Dpcm e dai protocolli e linee guida
Fiere	Dal 1° luglio	Consentito lo svolgimento in presenza; • Nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dai Dpcm e dai protocolli e linee guida; • Consentite, anche in data anteriore, le attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico; • Consentito l'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza
Convegni	Dal 1° luglio	• Nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dai Dpcm e dai protocolli e linee guida
Congressi	Dal 1° luglio	• Nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dai Dpcm e dai protocolli e linee guida
Centri Termali	Dal 1° luglio	• Nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dai Dpcm e dai protocolli e linee guida

Parchi tematici e di divertimento.	Dal 1° luglio	• Nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dai Dpcm e dai protocolli e linee guida